

Regolamento assembleare

approvato dall'Assemblea dei Soci del 14 aprile 2018

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto sociale (lo “Statuto”), lo svolgimento delle Assemblee di BPER Banca S.p.A. (la “Società”) e delle eventuali Assemblee speciali di categoria.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento, si intendono richiamate le applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. Tali disposizioni, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni del Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Articolo 2 – Partecipazione all’Assemblea

1. Le condizioni, le modalità e i termini per la partecipazione degli aventi diritto all’Assemblea sono indicati nell’avviso di convocazione.

2. Assistono all’Assemblea i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale.

3. Possono assistere all’Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo BPER Banca o di società controllate o partecipate, rappresentanti della società alla quale è stato conferito l’incarico di revisione legale dei conti, esperti, analisti finanziari, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, personale, anche esterno alla Società, incaricato del supporto tecnico e del servizio d’ordine, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione allo svolgimento dell’adunanza o agli argomenti da trattare.

Articolo 3 – Utilizzo di strumenti tecnologici, verifica della legittimazione, ingresso e uscita dall’Assemblea

1. Lo svolgimento dell’Assemblea può essere supportato dall’utilizzo di strumenti tecnologici.

2. Al fine di agevolare le operazioni di verifica della legittimazione, coloro che intendono partecipare all’Assemblea si attengono alle istruzioni riportate nell’avviso di convocazione e devono esibire al personale incaricato la documentazione ivi indicata, nonché un documento di identificazione personale. Coloro che intendono assistere all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3, devono identificarsi nei modi indicati dalla Società.

3. Il personale incaricato rilascia agli aventi diritto idonei strumenti da utilizzare in modo strettamente personale per registrare l’ingresso e l’uscita dall’Assemblea e per l’esercizio dei diritti assembleari. Tali strumenti devono essere conservati per il periodo di durata dell’Assemblea, devono essere esibiti a richiesta del personale incaricato e devono essere restituiti al momento dell’allontanamento, anche temporaneo, dall’Assemblea.

4. Ferma la facoltà della Società di effettuare riprese audiovisive dei lavori assembleari, è vietato, salva l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, l'utilizzo di apparecchi fotografici, videocamere e strumenti di registrazione e trasmissione di qualsiasi genere.

5. È vietato introdurre in Assemblea oggetti pericolosi.

Articolo 4 – Costituzione dell'Assemblea, Presidenza e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.

2. Ferme le prerogative ad esso riconosciute dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni del Regolamento, compete al Presidente dell'Assemblea assicurare il regolare svolgimento dei lavori, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Il Presidente dell'Assemblea, al fine di reprimere ogni possibile abuso, assume i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.

3. Il Presidente dell'Assemblea, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione a partecipare e assistere all'Assemblea.

4. Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato da un Segretario designato ai sensi di Statuto e può scegliere, tra gli intervenuti, due o più scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, farsi coadiuvare dai Consiglieri di Amministrazione, dai componenti della Direzione Generale, da altri dirigenti della Società o da soggetti autorizzati ad assistere all'Assemblea e si avvale di personale, anche esterno alla Società, incaricato del supporto tecnico e del servizio d'ordine.

5. Il Presidente dell'Assemblea, espletate le incombenze previste dalla normativa applicabile e accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

6. Qualora non sia raggiunto il quorum necessario per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, non prima che siano trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e, se prevista una successiva convocazione, rimette ad essa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Il Presidente dell'Assemblea determina le modalità e i termini di presentazione di eventuali mozioni d'ordine concernenti lo svolgimento dell'Assemblea e decide su di esse, salva la sua facoltà di sottoporle alla determinazione dell'Assemblea.

Articolo 5 – Trattazione dell'ordine del giorno

1. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, coloro che lo coadiuvano ai sensi del precedente art. 4, comma 4, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nella trattazione degli argomenti, il Presidente dell'Assemblea, se ne ravvisa l'esigenza, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano accorpati.

2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che sia omessa la lettura delle relazioni e dei documenti, inerenti i punti all'ordine del giorno, che siano stati previamente messi a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Discussione assembleare

1. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogativa avuta presente l'esigenza di garantire che la durata dei lavori non pregiudichi la possibilità di tutti gli aventi diritto di partecipare e di esprimere il voto, impedendo che comportamenti ostruzionistici possano turbare il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità e i termini per formulare eventuali richieste di intervento; determina la durata massima di ciascun intervento, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, dell'eventuale loro accorpamento e del numero degli intervenienti; stabilisce l'ordine e le altre modalità di svolgimento degli interventi.

2. Ogni avente diritto, indipendentemente dal numero di deleghe di cui è portatore, può svolgere un solo e unico intervento – salva l'eventuale replica ai sensi del comma 7 – sull'argomento o, in caso di accorpamento, sugli argomenti posti in trattazione.

3. Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità, può consentire che prendano la parola anche soggetti che assistano all'Assemblea ai sensi del precedente art. 2 commi 2 e 3.

4. Gli interventi si svolgono solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente dell'Assemblea o dei suoi coadiutori. Gli interventi devono essere pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal Presidente dell'Assemblea. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola nei casi seguenti:

- (i) qualora l'interveniente continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;

- (ii) previa ammonizione, nel caso di palese mancanza di pertinenza dell'intervento;
- (iii) nel caso che l'interveniente pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- (iv) nel caso di incitamento alla violenza, al disordine o a comportamenti ostruzionistici.

5. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, previa ammonizione a desistere, l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque determini situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea ovvero effettui riprese audio e/o video o fotografie non autorizzate.

6. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, coloro che lo coadiuvano ai sensi del precedente art. 4, comma 4, rispondono al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande non pertinenti rispetto all'argomento posto in discussione, ovvero alle quali si sia già data risposta prima dell'inizio dell'Assemblea ai sensi della normativa vigente nonché quando la diffusione delle informazioni richieste appaia in contrasto con le disposizioni che disciplinano la corretta informazione del mercato. La risposta alle domande aventi lo stesso contenuto può essere fornita unitariamente.

7. Salva diversa determinazione del Presidente dell'Assemblea, gli intervenuti hanno facoltà di una breve replica. Il Presidente dell'Assemblea ne fissa durata, modalità e termini di svolgimento.

8. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessuno ha più diritto di prendere la parola sull'argomento discusso.

Articolo 7 – votazione

1. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità, anche tecnologiche, di espressione, di rilevazione e di computo dei voti; adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie, abbia deliberato di consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento senza necessità di presenza fisica alla stessa, il Presidente impartisce specifiche disposizioni ai fini dell'ordinato svolgimento di tale modalità di espressione del voto.

2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione in Assemblea sul singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al

termine della discussione di tutti o di alcuni argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea, qualora su un argomento all'ordine del giorno siano state validamente presentate proposte di deliberazioni tra loro alternative, stabilisce l'ordine nel quale esse vengono sottoposte alla votazione dell'Assemblea. Raggiunta da una delle proposte il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge e/o dallo Statuto per la sua approvazione, non si procede alla votazione delle altre proposte.

3. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati allontanati a norma del precedente art. 6, comma 5.

4. Il provvedimento di cui al precedente art. 6, comma 5, può essere adottato anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire comunque la possibilità dell'esercizio del voto, ove spettante, a coloro nei confronti dei quali sia assunto.

5. Ultimate le votazioni, ed effettuato il relativo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato. In caso di elezione alle cariche sociali, il Presidente proclama i candidati che risultano eletti in applicazione di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 8 – Sospensione dei lavori

1. Nel corso dell'adunanza il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere, anche più di una volta, i lavori assembleari indicando la durata della sospensione, comunque non superiore a tre ore.

2. Il Presidente dell'Assemblea sospende i lavori assembleari nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza e si verifichi un'interruzione tale da impedire la comunicazione ovvero nel caso in cui risulti impossibile per problemi tecnici esercitare, con le modalità e nei termini previsti, il diritto di voto a distanza, quando previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 9 – Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il verbale dell'Assemblea è redatto dopo la conclusione dei lavori, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e viene pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. In ordine a quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare le misure e le determinazioni ritenute più opportune per consentire il regolare svolgimento dei lavori.
2. Ogni modificazione al Regolamento deve avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria.
3. Il Regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale e sul sito internet della Società.